



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTÙ

SERVIZIO BIBLIOTECHE

Via della Cittadella 5 – 10122 Torino

Tel. 01101129818 - 01101129852

LOTTO 1 CIG.: 6852711C00

LOTTO 2 CIG.: 685272578F

PROT.N. 1856

Torino, 2 novembre 2016

RDO N. 1402389

OGGETTO: FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E PER RAGAZZI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI.

SOMMARIO

- [ART. 1 MODALITA' DI GARA](#)
- [ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA](#)
- [ART. 3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA](#)
- [ART. 5 ONERI PER LA SICUREZZA](#)
- [ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA](#)
- [ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA](#)
- [ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA](#)
- [ART. 9 SUBAPPALTO](#)
- [ART. 10 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA](#)
- [ART. 11 TRACCIABILITA' E FLUSSI FINANZIARI](#)
- [ART. 12 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO](#)
- [ART. 13 IMPEGNO PREZZI](#)
- [ART. 14 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA – PERSONALE](#)
- [ART. 15 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE](#)
- [ART. 16 PENALITA'](#)
- [ART. 17 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 19 ORDINAZIONE E PAGAMENTO](#)
- [ART. 20 RECESSO](#)
- [ART. 21 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI](#)
- [ART. 22 ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO](#)
- [ART. 23 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO](#)

- [ART. 25 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO](#)
- [ART. 26 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI](#)
- [ART. 27 DOMICILIO E FORO COMPETENTE](#)
- [ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#)
- [ART. 29 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)
- Allegato 1 - Istanza di ammissione
- Allegato 2 - Dichiarazione di ottemperanza
- Allegato 3 - Patto di integrità
- Allegato 4 - Certificato di regolare esecuzione
- Allegato 5 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA
- Allegato 6 – DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)
- Allegato 7 – Certificato di conformità

ART. 1
MODALITA' DI GARA

1. Le Condizioni del Contratto per la fornitura di pubblicazioni italiane e per ragazzi che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Cancelleria 104" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

ART. 2
OGGETTO DELLA FORNITURA

1. Il presente appalto ha per oggetto il materiale di seguito specificato e la fornitura è prevista in due lotti così suddivisa:
 - LOTTO N. 1 – pubblicazioni italiane, ivi comprese l'editoria scolastica e le opere di editori stranieri con prezzo imposto in Euro e in distribuzione esclusiva;
 - LOTTO N. 2 – pubblicazioni italiane per ragazzi;
2. Le pubblicazioni dovranno essere fornite pronte per l'uso di biblioteca (shelf-ready), cioè catalogate, foderate e dotate di tag RFID per il prestito e l'antitaccheggio, come specificato al successivo art. 10.
3. I singoli lotti non sono divisibili. Ogni ditta potrà partecipare per uno o più lotti ed aggiudicarsi uno o più lotti.
4. Le specifiche e le caratteristiche tecniche di entrambi i lotti sono esplicitate al successivo art. 10.
5. Per quanto non espressamente previsto nelle succitate norme, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D.lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART. 3
DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

1. La fornitura oggetto dell'appalto avrà la durata di sei mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, prevista entro il 31 dicembre 2016 **oppure** dalla data di esecutività della eventuale determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo complessivo presunto per la fornitura descritta all'art. 2, comprensivo di tutti gli oneri, ammonta complessivamente a Euro 85.000,00 IVA assolta dall'editore, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. IVA compresa nelle varie aliquote se dovuta:
 - LOTTO N. 1 – Pubblicazioni italiane, ivi comprese l'editoria scolastica e le opere di editori stranieri con prezzo imposto in Euro e in distribuzione esclusiva, l'importo posto a base di gara è di € 70.000,00;
 - LOTTO N. 2 – Pubblicazioni italiane per ragazzi, l'importo posto a base di gara è di € 15.000,00 IVA assolta dall'editore, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. IVA compresa nelle varie aliquote se dovuta.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.50/2016.
4. L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11 e 12.
5. **L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.**
6. Nello sconto offerto sul prezzo di copertina si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque all'esecuzione della fornitura medesima.
7. I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte.

ART. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

4.1 Soggetti ammessi a partecipare

4.1.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48.

4.1.2 Gli operatori economici partecipanti, qualora non ancora inseriti nell'Albo Fornitori Online della Città di Torino, sono invitati a presentare istanza di iscrizione. Le istruzioni sono pubblicate sul sito www.comune.torino.it/fornitori. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: Ufficio Albo Fornitori – Via Borsellino 16 - 10138 Torino - tel. +39.011.01126807-823-738-802 - fax +39.011.01126839 - e-mail: albofornitori@comune.torino.it.

4.2 Modalità di partecipazione. Presentazione dell'offerta

4.2.1 I partecipanti dovranno presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

4.2.2 Gli operatori economici dovranno inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

- a. Istanza di gara con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili, secondo il fac-simile allegato alla presente RDO (allegato 1).
- b. Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac-simile allegato alla presente RDO (allegato 2).
- c. Offerta economica (data dal sistema MEPA).
- d. L'offerta dovrà contenere, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
- e. Cauzione provvisoria (fac- simile allegato n. 5) con le modalità di cui al successivo art. 7, corredata da dichiarazione che il documento in originale comprovante la costituzione della cauzione è identico a quello trasmesso in via telematica e che dovrà essere esibito su richiesta dell'amministrazione.
- f. Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 3).
- g. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema,

accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

- h. Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante della ditta (allegato 6).

4.2.3 Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

4.2.4 Le cause di esclusione dalla gara sono stabilite dall'art. 80 del D.lgs.n.50/2016.

4.2.5 L'offerta economica dovrà essere formulata indicando, per ciascun lotto, lo sconto sul prezzo di copertina stabilito dall'editore delle pubblicazioni comprensivo di tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque all'esecuzione della fornitura shelf-ready di cui all'art. 2, comma 2, a firma digitale del legale rappresentante;

4.2.6 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 D.lgs. 50/2016. Il concorrente che vi abbia dato causa, e che intenda regolarizzare, è obbligato al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria, nella misura dell'uno per mille del valore del singolo lotto.

4.2.7 La Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere; dette integrazioni devono essere prodotte, dall'operatore economico, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

4.2.8 Nei casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne chiede comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui al comma 4.2.7, ma non applica alcuna sanzione.

4.2.9 La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

ART . 5

ONERI PER LA SICUREZZA

1. Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.
2. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.
3. Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 non sarà richiesta la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di fornitura senza installazione.

ART. 6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

1. L'acquisto della fornitura di cui all'art. 2 del presente capitolato avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016.
2. L'aggiudicazione delle forniture, per ciascun lotto avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016, nei confronti di quel concorrente che avrà offerto per tale lotto lo sconto più basso per l'Amministrazione. Questa Amministrazione ricorre all'aggiudicazione al prezzo più basso in quanto le pubblicazioni da acquisire hanno un prezzo di copertina stabilito dall'editore.

3. Con riferimento ai due lotti, gli sconti offerti dalle Ditte risultate aggiudicatarie non incideranno sulle somme impegnate poste a base di gara. I ribassi offerti saranno infatti utilizzati, nell'ambito dei singoli lotti, per un'ulteriore fornitura di pubblicazioni fino alla concorrenza dell'importo, per ogni singolo lotto, posto a base di gara: tali operazioni saranno effettuate in sede di aggiudicazione.
4. L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
5. L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida per ogni singolo lotto; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta, per ogni singolo lotto, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Saranno considerate inammissibili le offerte di cui all'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
6. Per ogni singolo lotto, le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
7. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, acquisita effettuata esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.
8. L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
9. L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Appalti.
10. I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della garanzia provvisoria. Comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. La fornitura potrà essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.
11. L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 365 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.
12. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà con la Ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma CONSIP.
13. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.
- 14.

ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA

1. Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento di una garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del D.Lgs 50/2016, sotto forma di cauzione o fidejussione, pari all' 2% dell' importo posto a base di gara. In caso di partecipazione alla gara per più lotti sarà necessario presentare la garanzia provvisoria per tutti i lotti cui si partecipa, essendo ammessa in alternativa la produzione di unica garanzia d'importo pari alla somma dei singoli importi, purché riportante nell'oggetto l'indicazione dei lotti per il quale si concorre.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni e dovrà prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d. l'impegno del garante al rinnovo della garanzia per ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
5. La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 *del* D.Lgs. 50/2016, nonché dall'eventuale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 o dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 *del* D.Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.
8. E' ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/5016.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D.Lgs 50/2016.
10. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini previsti dall'art. 93 punto 9 del D.Lgs 50/2016.
11. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
12. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre, la garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
13. Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'Aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

1. La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fidejussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

4. La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

5. Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la Stazione Appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

6. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della garanzia definitiva nei seguenti casi: a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione della fornitura.

7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:

- a. la decadenza dell'affidamento;
- b. l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, D.Lgs. 50/2016;
- c. l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. Modalità di costituzione della garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D.Lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

9. Ai sensi del comma 2, art. 93, D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

10. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

11. Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

12. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di fornitura, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
13. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (All. n 4).
14. Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 SUBAPPALTO

1. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. Al contratto di subappalto si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 30, 35, 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs 50/2016, senza autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato. Il subappalto senza il consenso della stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, dà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.
7. L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
8. All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare le forniture o parti delle forniture che intendano subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
9. L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
10. L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
11. L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

12. Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e anche alle società consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
13. Salvo i casi previsti dal comma 13 , lettere a) e c), del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.
14. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.
15. Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.
16. In conformità alla Deliberazione della Giunta Comunale 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2014, n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'Aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

ART. 10

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

1. Con riferimento a ogni singolo lotto, le Ditte risultate aggiudicatrici dovranno fornire le opere shelf-ready al Servizio Biblioteche del Comune di Torino tempestivamente, con le modalità statuite dalle seguenti clausole, condizioni e specifiche tecniche che regolano la fornitura, che dovranno essere accettate dalle Ditte concorrenti al momento della loro partecipazione alla gara tramite apposita dichiarazione.
2. Le condizioni offerte dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere valide per tutta la durata della fornitura. La Ditta aggiudicataria è comunque impegnata a praticare per specifiche pubblicazioni l'eventuale maggior sconto stabilito per tali pubblicazioni dall'editore in occasione di campagne promozionali o eventualmente praticato dalla stessa Ditta aggiudicataria per le proprie vendite delle medesime pubblicazioni in occasione di proprie campagne promozionali.
3. La richiesta delle pubblicazioni avverrà ordinariamente per via telematica.
4. Nel caso di opere disponibili sia in brossura o edizione economica sia rilegate, dovranno essere fornite quelle rilegate, salvo esplicita diversa indicazione al momento dell'ordine.
5. Nel caso di ordini aperti per opere in continuazione o collezioni, gli ordini riguarderanno tutte le opere pubblicate fino alla scadenza del periodo oggetto della presente fornitura, salvo diversa specificazione al momento dell'ordine.
6. In base al lotto o lotti aggiudicati, a richiesta della Direzione, dovranno essere inviati tempestivamente al Servizio Biblioteche i cataloghi cartacei oppure dovranno essere resi disponibili attraverso la posta elettronica le segnalazioni delle novità editoriali e i collegamenti in linea (link ipertestuali) ai cataloghi elettronici degli editori presenti sul mercato.
7. Le pubblicazioni richieste dovranno essere fornite con la massima tempestività e comunque al massimo entro quattro mesi. La Direzione del Servizio Biblioteche potrà chiedere in qualsiasi momento giustificazione riguardo ai tempi di fornitura e la Ditta aggiudicataria dovrà fornire gli opportuni ragguagli in merito.
8. Le forniture dovranno essere conformi al materiale documentario ordinato e gli esemplari forniti dovranno essere consegnati integri e in ottimo stato di conservazione (per esempio, volumi

deteriorati o con difetti tipografici o di legatura, pubblicazioni audiovisive con superfici o con custodie del disco deteriorate dovranno essere tempestivamente sostituiti con altri esemplari idonei). In ogni caso tutte le eventuali sostituzioni che si rendano necessarie sono da considerarsi a totale carico della Ditta aggiudicataria.

9. La Direzione del Servizio Biblioteche si riserva la possibilità di non reintegrare con la richiesta di altre forniture le richieste non evase.

10. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere con sollecitudine a fornire le informazioni o i chiarimenti richiesti e a risolvere eventuali disagi relativi alla fornitura (sostituzione di materiale, errori di fatturazione, etc.).

11. Tutte le pubblicazioni fornite dovranno pervenire correttamente catalogate e materialmente trattate in modo da essere pronte per l'uso pubblico (shelf-ready), secondo quanto prescritto ai successivi punti 15, 16, 17, 18, 19 e 20;

12. La Ditta aggiudicataria sarà responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle presenti prescrizioni e della perfetta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le presenti prescrizioni sono da Essa ritenute idonee al raggiungimento dello scopo: la loro osservanza, quindi, non limita né riduce comunque la sua responsabilità.

13. La Ditta aggiudicataria comunicherà, entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione, il nominativo e il recapito anche telefonico di un proprio Responsabile, la cui funzione sarà quella di essere il referente per la Direzione del Servizio Biblioteche, garantire la regolare esecuzione della fornitura e segnalare tempestivamente eventuali imprevisti o impedimenti. Prima dell'effettivo avvio della fornitura, tale responsabile o altro personale designato dalla Ditta aggiudicataria dovrà partecipare a una sessione informativa presso una sede del Servizio Biblioteche, durante la quale verranno illustrati i protocolli di catalogazione adottati dal Sistema stesso.

14. Per il solo lotto 2 (pubblicazioni italiane per ragazzi) la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità in Torino, entro 30 giorni dall'affidamento e per tutta la durata della fornitura, di una sede operativa con superficie di almeno 80 mq. destinata all'esposizione delle pubblicazioni per ragazzi, per consentirne ai bibliotecari la visione diretta prima della scelta.

15. La fornitura del materiale documentario dovrà essere comprensiva di catalogazione da effettuarsi, per quanto di volta in volta applicabile, secondo:

- a. norme ISBD (International Standard Bibliographic Description);
- b. Regole italiane di catalogazione (REICAT);
- c. Classificazione decimale Dewey;
- d. Soggettario on-line delle Biblioteche civiche torinesi (costruito a modello del Soggettario di Firenze ma con varianti locali) che sarà consultabile in Internet e che, ai fini della presente gara, è attualmente disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/temp/soggettario.html>;
- e. procedure di catalogazione SBN vigenti, a livello di catalogazione 51;
- f. Protocollo di catalogazione e trattamento per l'uso pubblico del materiale documentario del Servizio Biblioteche, che sarà consultabile in Internet e che, ai fini della presente gara, è attualmente disponibile all'indirizzo: <http://bctdoc.comperio.it/projects/manuale-catalogazione-clavis-sbn/wiki> (per accedere, inserire – senza virgolette – come nome utente “gara” e come password “catalogazione”).

16. La Direzione del Servizio Biblioteche comunicherà con congruo anticipo l'eventuale adozione di modifiche al Protocollo di catalogazione e trattamento per l'uso pubblico del materiale documentario del Servizio Biblioteche, come pure alle procedure SBN o l'adozione di software

diversi da quelli attualmente in uso per le Biblioteche civiche torinesi (Clavis), cui la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adeguarsi.

17. Il Comune di Torino sarà l'assoluto ed esclusivo proprietario delle informazioni catalografiche prodotte in relazione alla presente fornitura (fatte salve le eventuali obbligazioni a esso derivanti dalla partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale), con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporre liberamente, senza null'altro dovere ad alcuno oltre all'importo dovuto per la fornitura. La Ditta aggiudicataria riconosce e cede interamente e illimitatamente al Comune di Torino i diritti esclusivi di pubblicazione e di messa in commercio, in Italia e in tutti i paesi del mondo, su qualsiasi supporto, di tutte o di parte delle informazioni catalografiche relative al materiale documentario fornito.

18. Ciascun esemplare delle pubblicazioni fornite dovrà essere timbrato, etichettato, dotato di dispositivi antitaccheggio (striscia magnetica e/o etichetta RFID inizializzata con l'apposita funzionalità di Clavis), foderato con copertine amovibili tipo Colibrì (o con analoga certificazione circa la conservazione del materiale librario) e imballato secondo quanto indicato nel Protocollo di catalogazione e trattamento per l'uso pubblico del materiale documentario del Servizio Biblioteche, di cui al precedente punto 15 lettera f).

19. Le etichette per l'identificazione a radio frequenza (RFID):

- a. devono essere conformi agli standard ISO 15693, ISO 28560, ISO 18000-3 Mode 1;
- b. devono potersi applicare ordinariamente sulla terza o sulla quarta di copertina del libro o comunque su una parte di qualsivoglia documento cartaceo idonea a non compromettere la fruibilità del suo contenuto informativo;
- c. devono garantire il perfetto funzionamento delle diverse funzioni del sistema RFID (prestito, verifiche inventariali, antitaccheggio);
- d. devono operare alla frequenza di 13.56 MHz, conformemente allo standard ISO 15693;
- e. devono essere conformi allo standard ISO 28560 per la codifica dei dati nella memoria interna, in modo da garantire la maggiore compatibilità del sistema con possibili applicazioni future RFID in ambito bibliotecario;
- f. i dati immagazzinati nella memoria interna devono essere modificabili (riscrittura), per consentire l'aggiornamento del contenuto informativo;
- g. la memoria interna deve avere una capacità di memorizzazione di almeno 1024 bit;
- h. devono garantire funzionalità anticollisione, ovvero la lettura/scrittura contemporanea di più transponder presenti nel campo d'azione dell'apparato di lettura/scrittura (rilevamento multiplo);
- i. devono disporre della funzione di antitaccheggio AFI prevista dallo standard ISO 15693;
- j. dimensioni dell'antenna componente del trasponder: non meno di mm 47 x 47 e non più di mm 50 x 80; le dimensioni dell'etichetta non devono essere superiori a mm 55 x 87;
- k. adesivo dell'etichetta: acrilico sensibile alla pressione, tipo PSA (pressure sensitive adhesive), di alta qualità, con ph neutro;
- l. struttura esterna dell'etichetta: sovralaminata bianca stampabile.

20. La consegna delle pubblicazioni shelf-ready fornite dovrà avvenire al piano in cui sono ubicati gli uffici, presso la sede che verrà indicata nell'ordine dal Servizio Biblioteche. Salvo specifiche eccezioni da concordarsi, copie multiple dello stesso titolo dovranno essere inserite nella medesima scatola, onde permettere da parte del Servizio Biblioteche un rapido ed efficace controllo della fornitura all'atto dell'arrivo: esattezza della fatturazione, corrispondenza del numero di copie fornite con il numero di copie ordinate, rispondenza alle condizioni di fornitura previste dal presente capitolato etc;

21. Per facilitare le operazioni di riscontro, le fatture relative a ciascuna spedizione dovranno pervenire in plico separato oppure dovrà essere facilmente individuabile la scatola di pubblicazioni che le contiene;
22. Le spese d'imballo , trasporto e consegna al piano presso i locali delle Biblioteche Civiche torinesi debbono intendersi a totale carico della Ditta aggiudicataria.
23. Per quanto non previsto nei punti precedenti, si farà riferimento al vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino e alle altre disposizioni normative vigenti in materia, ivi comprese quelle del Codice Civile.

ART. 11

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia del documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
2. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
3. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Stazione Appaltante affidare la prestazione al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

ART. 12

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

12.1. Comunicazione nominativo Rappresentante

12.1.1 La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

12.2 Mancata conclusione del rapporto contrattuale

12.2.1 Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura/servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

ART. 13
IMPEGNO PREZZI

1. Il prezzo offerto sarà impegnativo per tutta la durata della fornitura e non potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 14
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA – PERSONALE

1. L'operatore economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestata la fornitura oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.S.L., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

3. La Ditta aggiudicataria, dovrà applicare nei confronti dei lavoratori occupati nel presente appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le forniture, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

4. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

5. Ai sensi dell'art 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza, da parte della Ditta aggiudicataria, delle norme di cui ai precedenti commi, riservandosi, nel caso di inosservanza di tali norme, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

ART. 15 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato con specifico atto della Stazione Appaltante e il cui nominativo è indicato in calce al presente capitolato come previsto al comma 2 del succitato articolo; il medesimo svolge, come previsto all'art. 102, comma 1, del D.Lgs 50/2016 le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto con i referenti del Servizio destinatario della fornitura.
2. La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.
4. All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento, come previsto all'art. 102 comma 4, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All. n. 7).
5. Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.
6. Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 19.
7. In presenza di riscontrate non conformità, il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare formale diffida all'Aggiudicatario.
8. In tal caso la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene, conformemente alle prescrizioni del capitolato.
9. I transponder rifiutati dovranno essere ritirati immediatamente dalla Ditta aggiudicataria a proprio rischio e spese; in difetto, i transponder rimangono nei locali di proprietà dell'Amministrazione a rischio, pericolo e spese della Ditta aggiudicataria, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per la loro conservazione e custodia.
10. Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e alla sospensione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

ART. 16
PENALITA'

1. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti la fornitura stessa ed è tenuta ad effettuare la fornitura con correttezza e buona fede.
2. Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile unico del procedimento anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione delle penali previste.
3. Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.
4. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
5. L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.
6. Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura.
7. Qualora l'inadempimento contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile unico del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
8. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore.
9. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
10. Nelle circostanze speciali espressamente indicate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.
11. Le penali sono applicate dal Responsabile unico del procedimento in sede di conto finale o in occasione del rilascio del certificato di regolare esecuzione (all. n. 4).
12. Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
13. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
14. Qualora l'Esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'Esecutore per compiere la fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione della fornitura o al loro completamento in danno dell'Esecutore inadempiente.
15. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.

ART. 17

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte dalla Stazione Appaltante l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'Appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
2. Il DEC provvede altresì a formulare all'Appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Il Responsabile unico del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni ovvero, scaduto il suddetto termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'Appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
5. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Il Responsabile unico del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del contratto il Responsabile unico del procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 63, comma 2, lett. c D.Lgs 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del 50/2016 a titolo di risarcimento danni.
9. Per quanto qui non previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile in merito.

ART. 19
ORDINAZIONE E PAGAMENTO

1. L'ordinazione avverrà per l'intero importo posto a base di gara per ciascun lotto e costituirà impegno formale per l'Aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.
2. Il pagamento delle fatture è subordinato:
 - a. alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;
 - b. alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .
3. Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.
4. In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.
5. La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
 - a. codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **UB04GI**.
 - b. numero CIG
 - c. n. determinazione di impegno e n. ordine
 - d. codice IBAN completo
 - e. data di esecuzione o periodo di riferimento
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
7. I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.
8. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della Ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.
9. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
10. Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

**ART. 20
RECESSO**

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle forniture.

**ART. 21
OSSERVANZA LEGGI E DECRETI**

1. La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.
2. In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

**ART. 22
ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO**

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
2. Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato 2 al presente Capitolato).
3. Gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del contratto sono stati valutati pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008.
4. Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 non sarà richiesta la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di fornitura senza installazione.

**ART. 23
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

1. L'offerta è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria e lo sarà per questa Amministrazione solo dopo l'adozione e l'esecutività del conseguente provvedimento di affidamento della fornitura e del relativo impegno di spesa.

**ART. 24
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

3. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

1. In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e questa Amministrazione provvederà a termini di legge.

2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa.

3. In particolare, in caso di fallimento della Ditta risultata aggiudicataria, si applicherà la procedura di cui all'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

4. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 83 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 26

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 19, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 27

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino-Area Metropolitana.

ART. 28

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Stazione Appaltante. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dai documenti di partecipazione richiesti (istanza di ammissione, patto di integrità, etc.) è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

2. Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura.

ART. 29

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Responsabile unico del procedimento: dott. Paolo Messina
2. Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Dario Bragaglia

dott. Paolo Messina
Dirigente del Servizio
F.TO DIGITALMENTE